

GARA N. 7478983

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA
FORNITURA E CONSEGNA DI UN CARICATORE DA PIAZZALE GOMMATO
USATO CON PORTATA DA 180 – 220 TON (CONSEGNA IN NON OLTRE 30 GG)**

CIG 79629599A3 - CPV 34142200-6

**AGGIUDICATO CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
ex art. 36 comma 2 lettera b d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50**

**CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA**

in data _____

1

L'anno duemiladiciannove (2019), ciascuno presso la propria sede e mediante scambio a mezzo PEC di originali con firma digitali apposta da ciascuna parte, stipulano il presente contratto

i signori

dott. Matteo Trumpy, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale Rappresentante di REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA, parte contraente di seguito denominata anche soltanto “REA Spa” o “stazione appaltante” o “Committente”, con sede in Rosignano Solvay - Località Le Morelline due snc, codice fiscale/partita iva 01098200494, presso la quale il legale rappresentante è domiciliato per la carica

e

_____ (con sede in _____), che compare in persona del legale rappresentante

il/la signor/a _____, che sottoscrive quale Appaltatore individuale / Consorzio stabile / mandataria dell'associazione temporanea di imprese o raggruppamento temporaneo di imprese costituita/o tra _____ come da atto costitutivo a rogito del Notaio _____ rep. _____, ovvero ancora nel caso di consorzio ordinario _____, e che, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, nonché di tutte le inerenti comunicazioni notificazioni e attività, elegge domicilio in _____, parte contraente di seguito denominata anche soltanto "Appaltatore".

I poteri di legale rappresentanza, per quanto concerne l'Appaltatore, sono accertati e risultano da _____ che resta allegato al presente contratto in originale / copia autentica.

La Committente e l'Appaltatore congiuntamente sono anche definiti "le parti".

*

PREMESSO CHE

- a) con determina a contrarre PROT.N. 1944/19/U del 27/06/2019, REA SPA ha deliberato di procedere all'affidamento del contratto in epigrafe, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. 50/2016, aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di miglior rapporto qualità-prezzo;
- b) a base di gara sono stati posti gli elaborati progettuali/contrattuali preventivamente approvati dalla Committente, redatti dal personale interno;
- c) il corrispettivo stimato massimo a base di gara era pari a Euro 57.500,00 (cinquantasettemilacinquecento/00) oltre iva;
- d) l'Appaltatore ha offerto il prezzo infine ad esso aggiudicato di Euro _____ (_____/____);
- e) alla gara hanno partecipato n. ____ (_____) concorrenti;
- f) l'Appaltatore indicato ha presentato l'offerta tecnica con la quale ha conseguito il punteggio utile per l'aggiudicazione, che resta allegata al presente contratto e viene a farne parte integrante, assolutamente vincolante per l'Appaltatore ai fini

2

dell'esecuzione e dell'esatto adempimento;

- g) l'Appaltatore risulta aver presentato l'offerta economica, con riduzione dei tempi di consegna in numero di giorni e ribasso percentuale sul prezzo unitario, che resta allegata al presente contratto e viene a farne parte integrante, assolutamente vincolante per l'Appaltatore ai fini della determinazione del corrispettivo contrattuale;
- h) l'Appaltatore risulta aver presentato la prima migliore offerta non anomala ed è stata formalizzata la proposta di aggiudicazione del contratto a suo favore con il verbale del _____ ;
- i) è intervenuta l'aggiudicazione a suo favore, come da Determina PROT.N. _____ del _____ ;
- j) i controlli effettuati sul possesso dei requisiti attestati dall'aggiudicatario eseguiti alla data odierna, hanno dato esito positivo. Relativamente a quelli in corso, il contratto è sottoscritto sotto riserva;
- k) sono state acquisite le cauzioni e garanzie nonché le informazioni e i documenti previsti dalla *lex specialis* di gara e l'Appaltatore risulta aver dato adempimento agli obblighi assunti ai fini della stipula del contratto e rispetto ad essa presupposti ed imprescindibili;
- l) i controlli interni sulla regolarità della procedura, sull'attualità del fabbisogno e sulla persistenza della copertura economico-finanziaria hanno dato esito positivo;
- m) non vi sono impedimenti alla stipula
- n) queste premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto

3

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue

SOGGETTI

ART. 1 - COMMITTENTE E APPALTATORE.

La Committente è REA Rosignano Energia Ambiente Spa con sede in Rosignano Solvay Località Le Morelline due. L'Appaltatore è _____ .

ART. 2 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

La Committente, ai fini della direzione e del controllo in fase di esecuzione, si avvale del DEC all'uopo nominato, nella persona di N. FORLI e dell'Ausiliario del DEC nella persona di S. CECCHETTI (e del RUP).

Il DEC e l'Ausiliario opereranno in conformità alle previsioni del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per garantire la regolare e conforme esecuzione del contratto, quali ausiliari del RUP e incaricati della Committente.

ART. 3 - REQUISITI DELL'APPALTATORE.

L'Appaltatore dovrà mantenere, per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti generali e speciali attestati e dimostrati ai fini dell'aggiudicazione del contratto. Ove detti requisiti vengano meno, si applicheranno le previsioni di cui al d.lgs. 50/2016.

ART. 4 - DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE AI FINI DELLA ESECUZIONE.

L'Appaltatore dichiara di eleggere domicilio in _____, con i seguenti recapiti: tel. _____ fax _____ PEC _____; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, che avverranno prevalentemente comunque a mezzo PEC. Sarà suo onere comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione o malfunzionamento, restandone altrimenti ogni conseguenza a suo carico.

4

L'Appaltatore nomina suo responsabile tecnico, affinché esegua tutte le attività di sua competenza nei rapporti con la Committente e lo rappresenti a tutti i fini di legge, conferendogli con il presente Contratto a tal fine valida ed efficace delega e procura, il signor _____ e ne indica i seguenti recapiti _____

OBBLIGHI GENERALI

ART. 5 - CONTENUTO DEL CONTRATTO.

Formano parte integrante del contratto i contenuti dei seguenti documenti:

1. la lettera di invito e il disciplinare di gara nonché tutti gli atti che costituivano la *lex specialis* di gara (Allegato 1)
2. il Capitolato tecnico prestazionale allegato (Allegato 2)
3. il DGUE e relative dichiarazioni integrative (Allegati 5 e 5.1)
4. l'offerta tecnica e l'offerta economica (Allegato 6) presentate in gara dall' Appaltatore ai fini dell'aggiudicazione, unitamente a tutti gli allegati grafici/descrittivi/tecnici
5. la cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore
6. Mod. S.7.4.10 Regolamento visitatori e fornitori (Allegato 7)

ART. 6 - NORMATIVA APPLICABILE.

Il rapporto tra le parti è disciplinato dal presente contratto, dagli atti richiamati al precedente articolo, nonché dalle norme di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed a quelle ad esso collegate, oltre che dai principi e norme di cui al Codice civile per quanto richiamati o comunque compatibili.

L'esecuzione è pertanto disciplinata altresì da: DPR n. 207/10 per le parti non abrogate e vigenti al momento dell'esecuzione, Regolamento di cui al Decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49 recante “*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*”, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 con i relativi allegati recante il Testo Unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, decreto recante “*Criteri ambientali minimi per l’acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada*” e tutte le norme di legge e regolamentari applicabili *ratione materiae*.

L'esecuzione è altresì soggetta alle norme di cui alla legge 136/2010 e alle altre norme imperative di settore o comunque applicabili tra le quali anche e specialmente: le previsioni specifiche di settore, di cui al D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.

L’osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione, se applicabili, ancorché qui non

richiamate. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della Legge, dei regolamenti e di tutte le Norme vigenti in materia nonché alla completa accettazione di tutte le Norme che regolano il presente contratto, e della documentazione posta a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 7 - TIPO DI CONTRATTO E OGGETTO.

Il presente contratto è un contratto di appalto avente a oggetto:

- fornitura e consegna di n. 1 caricatore da piazzale gommato usato con portata da 180 – 220 ton

Il prezzo è quello di aggiudicazione (applicato il ribasso da esso offerto).

Il termine per l'esecuzione è quello di aggiudicazione (applicata la riduzione da esso offerta).

Le specifiche tecniche del bene da fornire sono quelle indicate nell'allegato Capitolato Tecnico Prestazionale, che viene integrato (così come il presente contratto) con i contenuti degli ulteriori documenti posti a base di gara e dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore ai fini dell'aggiudicazione.

La fornitura e l'acquisto implicano il passaggio di proprietà, con ogni adempimento presupposto e conseguente, come per legge.

6

ART. 8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, l'esecuzione è assoggettata alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia.

ART. 9 - OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE.

L'Appaltatore è obbligato alla osservanza:

- a. di tutte le norme per la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- b. di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, siano esse governative, regionali, provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni pubbliche competenti sui luoghi in cui devono eseguirsi le prestazioni, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo delle prestazioni, non daranno luogo ad alcun diritto o ragione contro la Stazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed il prezzo del presente Contratto.

ART. 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Contratto implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e speciali che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali e interferenti rispetto alle prestazioni appaltate e di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'esecuzione anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dalla Stazione Appaltante. Neppure in relazione a tali presupposti e circostanze potrà sorgere alcun diritto dell'Appaltatore a ulteriori compensi, rimborsi, indennizzi, risarcimenti o emolumenti di qualunque natura.

7

La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale inoltre a sua dichiarazione:

- di aver esaminato la documentazione tecnica e di poter garantire la piena conformità del bene da fornire rispetto alle prescrizioni a base di gara, così come integrate dalla sua offerta tecnica ed economica;
- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e del Capitolato Tecnico Prestazionale e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione della prestazione;
- di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in

considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei beni, dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente articolo, nel successivo articolo sugli oneri e obblighi dell'Appaltatore, nel presente contratto.

L'Appaltatore non può quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

ART. 11 - INFORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO.

È onere dell'Appaltatore adoperarsi affinché tutto il personale a qualunque titolo coinvolto nell'esecuzione sia informato dell'esatta consistenza degli obblighi contrattuali e vi diano esatto adempimento, nonché delle norme e prescrizioni ai fini della tutela di salute e sicurezza dei lavoratori in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 81/2008.

ART. 12 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Sono a carico dell'Appaltatore:

- 1) L'onere di valersi di maestranze specializzate
- 2) L'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione obbligatoria o preferenziale di qualsiasi natura
- 3) Il versamento dei contributi e l'assolvimento degli oneri derivanti dall'osservanza delle vigenti leggi, decreti e disposizioni, nonché quelle che potranno intervenire nel corso del

presente appalto, relativi alle assicurazioni varie degli operai dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia

4) Il rispetto delle norme in materia di immigrazione

5) La comunicazione a richiesta della Committente di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

La Committente segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro ed alle altre Autorità competenti le irregolarità eventualmente riscontrate.

Qualora la Committente constati la violazione degli obblighi contrattuali in tema di sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento potrà applicare una sospensione del pagamento delle somme dovute. La sospensione sarà in misura corrispondente all'inadempimento dell'Appaltatore.

In ogni caso, per qualsivoglia violazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante per il tramite del RUP e/o del DEC, ordinerà all'Appaltatore l'immediato adeguamento alla normativa in materia di sicurezza ed a tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali e pertanto potrà dare luogo alla risoluzione del contratto e a ogni ulteriore eventuale conseguenza di legge. Il RUP dovrà diffidare l'Appaltatore e intimargli di adempiere e il relativo pagamento sospeso sarà corrisposto soltanto nel caso e nel momento in cui l'Appaltatore inadempiente dimostri alla Committente di aver sanato la propria posizione e aver posto rimedio alle violazioni rilevate. Le relative valutazioni sono di competenza del RUP, al quale riferisce il DEC, per quanto a sua diretta conoscenza.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali e assicurativi, l'ANAC.

Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né richiedere il risarcimento danni. Eventuali riserve saranno automaticamente respinte.

Il pagamento all'Appaltatore di tali ulteriori somme accantonate non sarà effettuato sino a

quando dall'Ispettorato del Lavoro, o altra Autorità competente, non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e provvidenze obbligatorie, nei modi e termini di legge, rimangono a esclusivo carico dell'Appaltatore i soccorsi ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

OBBLIGHI SPECIFICI

ART. 13 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Appaltatore si obbliga a eseguire le prestazioni consistenti in:

- fornitura dei beni nei termini contrattuali e con le caratteristiche di cui al CTP, fermi i contenuti dell'offerta tecnica ed economica da esso presentata ai fini dell'aggiudicazione (Prestazione principale);
- consegna dei beni presso la sede della stazione appaltante in Loc. Le Morelline Due a Rosignano Solvay (LI) – (Prestazione secondaria);
- servizi di formazione, come dedotti nel seguente art. 14 (Prestazione secondaria);
- servizi di garanzia, come dedotti nei seguenti artt. 17 (Prestazione secondaria);
- consegna dei seguenti documenti:
 - Libretto Ispesl con revisione del caricatore e del polipo non antecedente a 1 (un) anno oppure, se in corso, documentazione attestante che tale revisione è in svolgimento;
 - Manuali d'uso e manutenzione del caricatore e del polipo;
 - Dichiarazione di conformità CE del caricatore e del polipo;

10

Le prestazioni accessorie sono tutte le prestazioni e attività comunque presupposte connesse e/o necessarie per l'esecuzione esatta, nei termini ed a regola d'arte.

Tutte le prestazioni devono essere rese a regola d'arte e l'Appaltatore è obbligato all'esatto adempimento, quindi anche all'esecuzione di ogni ulteriore eventuale attività, ancorché non espressamente indicata, che sia presupposta o connessa o comunque a qualsivoglia titolo

necessaria per l'esatto compimento delle prestazioni dovute, senza che ne derivi per esso alcun incremento nel corrispettivo contrattuale ad alcun titolo.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Committente nel corso dell'esecuzione non escludono e non limitano la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità delle forniture, di parte di esse, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Committente.

ART. 14 - SERVIZI DI FORMAZIONE

L'Appaltatore si obbliga a prestare, a favore del personale di REA Spa, i seguenti servizi di formazione:

- corso esaustivo per gli operatori preposti all'utilizzo e manutenzione del mezzo fornito, con rilascio all'esito del corso di idoneo attestato di formazione.

ART. 15 – OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER EFFETTO DELL'OFFERTA TECNICA.

L'Appaltatore, ai fini dell'aggiudicazione, ha presentato l'offerta tecnica allegata alla presente che ne forma parte integrante e i cui contenuti formano per lui obbligazioni essenziali.

Il relativo eventuale inadempimento sarà considerato grave inadempimento, presunto gravemente colposo o doloso, con ogni conseguenza contrattuale e di legge.

ART. 16 - DECORRENZA DEI TERMINI CONTRATTUALI.

I termini per l'adempimento corrono dall'avvio dell'esecuzione, che sarà ordinato dalla Committente e potrà essere immediatamente successivo rispettivamente: all'aggiudicazione (nel caso di avvio sotto riserva) o alla sottoscrizione del presente contratto.

L'eventuale esecuzione anticipata, nelle more della stipula, se autorizzata sulla base di attestazioni dell'Appaltatore per le quali la Committente non disponga dell'esito definitivo delle verifiche, avviene sotto la responsabilità dell'Appaltatore medesimo, il quale subirà ogni conseguenza civile e penale per l'ipotesi di esito negativo delle verifiche predette. In tale ipotesi, l'esecuzione si avrà come mai autorizzata e la Committente nulla dovrà

all'Appaltatore a titolo di corrispettivo, potendo valutare di corrispondergli un pagamento a mera copertura dei costi effettivamente sostenuti per l'esecuzione (specie per sicurezza e manodopera) purché documentati, che non potrà mai superare il valore delle prestazioni che la Committente intende trattenere, e con esclusione in ogni caso dell'utile di Appaltatore. In caso di esecuzione anticipata nelle more della stipula, per le prestazioni la cui esecuzione sia ordinata nel periodo intercorrente tra aggiudicazione e stipula, l'Esecutore e la Committente sono comunque vincolati ai contenuti del contratto.

I termini sono essenziali ai fini dell'esatto adempimento. Si intenderanno rispettati, solo nel momento in cui le forniture dovute saranno complete: non valgono a interrompere i termini, né a farli ritenere rispettati, eventuali consegne parziali.

La consegna dovrà avvenire presso la Committente, nei modi previsti dal presente contratto e dal CTP. Qualunque situazione e causa di ritardo nella consegna dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Appaltatore alla Committente. Tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, né potrà essere invocata dall'Appaltatore come giustificazione del ritardo. Ove sussistano comprovate cause di forza maggiore atte a determinare l'incolpevole ritardo nell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione e prova alla Committente, che valuterà se sussistano i presupposti per giustificare il ritardo.

Art. 17 - GARANZIA SUI BENI FORNITI.

Il bene fornito dovrà essere provvisto di garanzia contro vizi e difetti (art. 1490 c.c. rubricato "Garanzia per i vizi della cosa venduta") e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata (art. 1497 c.c. rubricato "Mancanza di qualità"), nonché di garanzia di buon funzionamento (ex art. 1512 c.c. rubricato "Garanzia di buon funzionamento"), con modalità e durata di cui all'offerta tecnica presentata dall'Operatore Economico.

La garanzia contrattuale copre anche i costi (che non saranno mai addebitati alla Committente) per qualunque intervento su qualsiasi parte della fornitura, compresi ricambi, manodopera ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed

altro, nulla escluso. Durante il periodo di garanzia l'assistenza sarà prestata dall'Appaltatore gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di assistenza autorizzati, con tutto il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento della fornitura nonché, ove occorra, con fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti della fornitura, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dell'intera fornitura.

ART. 18 - ADEMPIMENTO E INADEMPIMENTO DELL' APPALTATORE.

L'esecuzione è sottoposta a verifica e accettazione da parte della Committente.

Le prestazioni non saranno accettate e non si riterrà perfezionato l'adempimento dell'Appaltatore ai suoi obblighi, nei casi in cui le prestazioni non rispondano esattamente alle previsioni contrattuali e quindi al fabbisogno della Committente.

In nessun caso saranno accettati beni che presentino qualsiasi difformità, anche parziale, rispetto alle prescrizioni di cui all'allegato CTP a meno che non siano giudicati equivalenti secondo le prescrizioni del disciplinare di gara.

ART. 19 - PENALI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del carattere essenziale delle previsioni contrattuali relative alle caratteristiche del bene da fornire e ai tempi previsti per la consegna. Ove violate, incorrerà in grave inadempimento. In ragione del grave inadempimento dell'Appaltatore, la Committente potrà:

- applicare penali;
- ridurre unilateralmente il corrispettivo, in ragione della ed in proporzione alla riduzione delle utilità conseguite ovvero al prodursi di danni;
- risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore;
- affidare a terzi l'esecuzione in danno dell'Appaltatore e darvi corso;
- pretendere il risarcimento dei danni subiti e *subendi*;
- compensare automaticamente ed immediatamente le somme dovute all'Appaltatore con quelle da esso dovute in ragione dell'inadempimento.

Le penali per il ritardo sono stabilite nella misura dell'1,00 ‰ (1 per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di consegna previsto per la fornitura.

Le corrispondenti riduzioni del corrispettivo dovuto si applicano immediatamente al pagamento successivo al momento in cui il ritardo si verifica ed è constatato.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 dell'Art.113 bis del D.lgs. 50/2016 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, nel senso che, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, la Committente potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016.

Dopo il 15° (quindicesimo) giorno di ritardo, la Committente sarà comunque libera di risolvere il contratto ed escutere la cauzione, trattenendone l'intero importo, potendo altresì procedere all'acquisizione del mezzo in danno dell'Appaltatore, salvo il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

La consegna del bene difforme o per qualunque legittima ragione rifiutato, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo.

La consegna del bene sprovvisto della documentazione necessaria, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo.

Nelle ipotesi di ritardato/inesatto/mancato adempimento, si applicheranno in danno dell'Appaltatore per quanto qui non previsto anche le sanzioni e i rimedi previsti dal Codice civile, relativi agli appalti di cui agli artt. 1655 e seguenti, e relativi alla compravendita di cui agli artt. 1470 e seguenti.

Qualche che sia la forma di acquisto/finanziamento e quale che sia la temporanea intestazione del contratto, la Committente potrà in ogni tempo esercitare tutte le azioni e tutti i diritti, in relazione alla fornitura e nei confronti dell'Appaltatore, imputabili all'acquirente proprietario.

ART. 20 - VARIAZIONI O VARIANTI.

Non sono ammesse varianti ad opera dell'Appaltatore. Potranno esserne disposte dalla

Committente nei limiti di legge e comunque soltanto in forma scritta e sottoscritta.

ART. 21 – SUBAPPALTO / SUBCONTRATTO E AVVALIMENTO

Si applicano le previsioni di cui agli artt. 105 e 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

L'Appaltatore assume, come per legge, l'obbligo di eseguire direttamente e personalmente le attività oggetto dell'appalto (siano esse corrispondenti alle prestazioni principali o a quelle secondarie o accessorie o opzionali).

Nei limiti di legge, può farne eseguire una parte ad altro/i operatore/i secondo le regole di cui al citato Codice. In ogni caso, resta direttamente responsabile per l'esatto adempimento verso la Committente, imputandosi comunque all'appaltatore eventuali responsabilità di suoi subappaltatori o sub-contraenti (nei confronti dei quali potrà eventualmente agire in rivalsa, ma senza limitazione alcuna delle sue responsabilità dirette e piene verso la Committente, anche per il loro operato o le loro omissioni o i loro ritardi).

Nel caso in cui ricorra alla attività di altri operatori, potrà farlo:

- mediante subappalto, solo nei limiti di legge, e comunque solo avendolo dichiarato in gara come prescritto dal Disciplinare;
- mediante sub-contratti che non costituiscono subappalto, a condizione che siano effettivamente tali e leciti.

In ogni caso, che ricorra a subappalti o subcontratti, per tutte le attività di fornitura, consegna, ritiro, formazione, assistenza e manutenzione di cui al presente contratto assume i seguenti obblighi:

- deposito presso la Committente del relativo contratto (che dovrà essere conforme alle norme vigenti) prima dell'avvio dell'esecuzione;
- per i subappalti, allegazione spontanea e contestuale di tutti i documenti previsti dall'art. 105 del Codice (ivi comprese e specialmente le attestazioni sul possesso dei requisiti in capo ai subappaltatori e di ogni ulteriore informazione o documento pertinenti);
- per i sub-contratti, allegazione, su richiesta della Committente, delle attestazioni sul possesso dei requisiti in capo ai sub-contraenti e di ogni ulteriore informazione o documento pertinenti.

Si ricorda che il subappalto non autorizzato è reato. Alle stesse conseguenze si espone l'Appaltatore che simuli un diverso sub-contratto per dissimulare un subappalto non ammissibile.

La Committente si riserva di effettuare controlli in corso di esecuzione, volti ad accertare che:

- siano eseguiti solo i subappalti autorizzati;
- eventuali subappalti e/o sub-contratti siano eseguiti in conformità alle previsioni contrattuali e di legge.

In caso di esito negativo dei controlli agirà come per legge agli eventuali adempimenti obbligatori, sanzioni contrattuali e segnalazioni alle competenti Autorità.

ART. 22 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E FATTURAZIONE.

La valuta applicata per la determinazione degli importi è l'Euro. In tutti gli atti predisposti dalla Committente, i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Per quanto riguarda la fornitura e consegna del mezzo, l'importo del corrispettivo ammonta ad Euro _____ (_____/____) oltre IVA come per legge.

16

L'importo del corrispettivo, per la fornitura, sarà dovuto solo previo accertamento dell'esatto adempimento dell'Appaltatore, quindi del suo compimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Pertanto, ai fini del pagamento, l'Appaltatore emetterà la fattura solo previa autorizzazione della Committente, a seguito del collaudo e dell'avvenuta formazione di cui all'art. 14.

Nelle fatture, l'Appaltatore dovrà riportare:

- codice univoco per la fatturazione elettronica
- il CIG 79629599A3

Rea Spa è soggetta a Split Payment pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: "Art. 17 ter DPR 633/72 – scissione dei pagamenti" e

conformarsi anche relativamente agli importi.

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica dal 01/01/2019 comunichiamo che il “Codice Destinatario” è: M5UXCR1.

L'Appaltatore si impegna a fornire, in corso di esecuzione, a richiesta del DEC e nei termini da questo indicati, tutta la documentazione dettagliata, a dimostrazione dell'effettivo impiego a tal fine delle somme che gli saranno corrisposte dalla Committente a titolo di oneri per la sicurezza.

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di appalti pubblici, l'Appaltatore dovrà mantenere in corso di esecuzione la qualificazione per l'esecuzione delle prestazioni affidate.

ART. 23 - PAGAMENTI.

I pagamenti saranno dovuti nella misura corrispondente alla prestazione esattamente adempiuta e accettata. Qualora si rilevi ritardo o altro inadempimento, saranno applicate le sanzioni contrattuali previste.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario.

17

Nel caso di subcontratto/subappalto, nonché per quelli nei confronti dei diversi membri di ATI/RTI/reti, la Committente provvederà al pagamento diretto di ciascun operatore economico coinvolto nell'esecuzione, secondo le previsioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. La quota parte di pagamento dovuta a ciascun operatore sarà attestata dall'appaltatore e accertata dal DEC o suo Ausiliario, in contraddittorio con l'Appaltatore, nonché autorizzata dal RUP, il quale potrà pretendere ogni chiarimento o documento a comprova, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 101 e seguenti del d.lgs. 50/2016 e del DM MIT 49/2018.

I termini di pagamento non corrono, né maturano gli interessi, relativamente alla fattura emessa in violazione o comunque in difformità rispetto alle previsioni di cui al presente Contratto, o per la quale manchino i presupposti per la legittima emissione, o che abbiano ad oggetto prestazioni non eseguite o non accettate.

ART. 24 - CARATTERI DEL CORRISPETTIVO.

Il prezzo unitario, quindi il corrispettivo contrattuale, ha carattere onnicomprensivo e remunererà l'Appaltatore per tutte le prestazioni oggetto del contratto (principali, secondarie, accessorie, e ogni altra utile e necessaria per l'esecuzione a regola d'arte).

Il corrispettivo contrattuale e il prezzo si intendono fissi, invariabili, non soggetti a revisione.

Gli oneri per la sicurezza connessi con le interferenze, stimati dalla Committente e posti fuori dalla base d'asta ribassabile in gara, sono già stati conteggiati e considerati all'interno del corrispettivo.

Il fatto che l'Appaltatore, in gara ai fini della formulazione della propria offerta, abbia dichiarato altresì l'ammontare per la sicurezza, e che tali costi siano per legge incompressibili a tutela dei lavoratori, non implica in alcun modo il diritto o la legittima aspettativa per l'appaltatore di poter pretendere il pagamento di somme aggiuntive, rispetto al corrispettivo contrattuale. Né tantomeno che il corrispettivo contrattuale aggiudicato sia suscettibile di variazione, per eventuale pretesa variazione di detti costi. Se l'Appaltatore dovesse dichiarare (anche al fine di ottenere un incremento nel corrispettivo contrattuale), in corso di esecuzione, che detti costi non sono in realtà sostenibili per via dell'importo del corrispettivo contrattuale e del ribasso da esso offerto ai fini dell'aggiudicazione, tale circostanza sarà idonea a far ritenere la sua offerta presentata in gara anomala, potendo la Committente ripetere o comunque effettuare la valutazione di congruità/anomalia anche ora per allora e di conseguenza dichiarare l'offerta medesima inammissibile con annullamento dell'aggiudicazione intervenuta e risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore si intendono interamente compensati con il corrispettivo contrattuale così come risultante con applicazione del ribasso offerto.

Pertanto nel corrispettivo contrattuale si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso. Il corrispettivo aggiudicato è imm modificabile, salva l'eventuale applicazione (in senso riduttivo) di eventuali sanzioni

contrattuali.

NORME GENERALI E CONCLUSIVE

ART. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.

La cessione del contratto e/o dei crediti da esso derivanti è vietata. Ove l'Appaltatore vi provveda, non potrà essere opposta alla Committente e non sarà verso essa efficace.

ART. 26 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato.

Di tale conto corrente l'appaltatore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.

In particolare, ai sensi dell'art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla REA SPA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L'Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla REA SPA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore si obbliga a inserire negli eventuali contratti stipulati con propri subappaltatori, cottimisti e/o subcontraenti tutto quanto precede nonché la seguente clausola: "L'esecutore , in qualità di subappaltatore / cottimista / subcontraente della nell'ambito del contratto sottoscritto con la REA SPA, identificato con il CIG..... : assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche; si impegna a dare immediata comunicazione alla REA SPA contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti ai sensi della predetta normativa; si obbliga a trasmettere copia del presente contratto e di ogni sua eventuale modifica alla REA SPA".

In caso di mancata apposizione o mancato rispetto della stessa, si applicano le sanzioni previste dalla Legge 136/2010.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati all'Appalto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario/ postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare alla REA SPA ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto, ed a dare immediata comunicazione a REA SPA ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 27 - CAUZIONE DEFINITIVA.

La cauzione definitiva è prestata dall'Appaltatore contestualmente alla stipula del presente contratto, formandone parte integrante, nella misura del 10% dell'importo del corrispettivo aggiudicato. È costituita in forma di garanzia fideiussoria, secondo le previsioni di cui all'art. 103 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con espressa previsione di:

- rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 c.c.;

- operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Committente;
- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo nel momento in cui verrà a spirare il termine ultimo di durata della garanzia prestata dall'appaltatore. Non sarà svincolata progressivamente.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 - RECESSO E RINUNCIA AL MANCATO GUADAGNO.

La Committente ha il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Per tali ipotesi, l'Appaltatore rinuncia al diritto di pretendere il pagamento per il mancato guadagno nella misura prevista dal codice civile e comunque in qualunque altra misura, accettando che gli siano dovute soltanto le somme che saranno eventualmente liquidate dalla Committente a suo favore, per i costi effettivamente sostenuti e documentati.

La facoltà di recesso può essere esercitata dalla Committente con comunicazione in forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso e le modalità di cessazione del rapporto.

21

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La Committente potrà risolvere di diritto il contratto in tutti i casi previsti dalla legge, con le relative conseguenze. Sono altresì motivi di risoluzione contrattuale:

- gravi e/o reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico di REA SpA;
- commissione da parte dell'Appaltatore di un reato presupposto del D. Lgs. 231/2001 ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Resta salva la facoltà per la Committente, in ogni ipotesi di grave inadempimento o di ritardo e in tutti i casi previsti dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di disporre unilateralmente la risoluzione o l'esecuzione in danno dell'Appaltatore, con tutte le conseguenze di legge.

ART. 30 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice Civile, tenendo conto delle preminenti finalità di interesse pubblico e quindi dei risultati attesi e indicati dagli atti di programmazione e progettazione predisposti dalla Committente. Ogni eventuale discordanza anche interna agli atti contrattuali eventualmente rilevata dall'aggiudicatario e insuperabile con i criteri ermeneutici del Codice civile, sarà di conseguenza interpretata a favore della Committente.

In caso di concorso di prescrizioni del Contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali ovvero quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. In caso di discordanza tra i diversi contenuti dei documenti che fanno parte integrante del contratto, nel caso di contrasto tra Capitolato e Contratto, il primo prevale sul secondo.

Dove il contratto ammette soluzioni alternative, la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica indicazione alla Committente.

ART. 31 - RISERVATEZZA.

L'Appaltatore è tenuto, in solido con tutti i soggetti a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, all'osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento del contratto in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l'attività di REA Spa. L'Appaltatore si impegna dunque a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria organizzazione aziendale informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza e adottando tutte le misure idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati.

Rea Spa, nella sua qualità di titolare, tratta i dati dell'esecutore esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie dell'attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come modificato dal D.Lgs.10 agosto 2018, n.101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

ART. 32 - SPESE GENERALI.

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto faranno carico all'Appaltatore.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri connessi con l'esecuzione, nonché tutti i relativi costi e spese generali.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto come per legge.

ART. 33 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore si applicano le norme di legge vigenti.

23

ART. 34 - RISPETTO DELLE NORME IMPERATIVE E COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA.

Le parti si obbligano a eseguire il contratto secondo correttezza e buona fede.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge e degli atti adottati da REA Spa ai fini del rispetto del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale di REA Spa

www.reaspa.it

SI OBBLIGA:

a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell'art. 1381 c.c., che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano anticorruzione adottati da REA Spa e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione

della corruzione (PPC) segnatamente in merito all'assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA

- che l'Organismo di Vigilanza di REA Spa possa chiedere informazioni direttamente al personale, ove esistente, della propria azienda /ditta competente per l'attività legate al rapporto contrattuale in essere o futuro con REA Spa, al fine del corretto svolgimento della sua attività di controllo.
- che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, REA Spa avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l'esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all'inadempimento; l'esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato all'Appaltatore mediante PEC contenente l'indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento.

ART. 35 – OSSERVANZA DEL CODICE ETICO E DEL MOGC231/01 DI REA SpA

L'Appaltatore, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall'Amministratore Unico di REA SpA con decreto n. 03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA SpA con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 36 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del

richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n°131.

ART. 37 – FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Livorno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Rosignano, li _____

REA Rosignano Energia Ambiente Spa
L'Amministratore Unico

L'Appaltatore

25